

*Comune di Belluno*



## AREA AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE

Numero di Registro Generale *378* del *17.06.2020*  
Proposta **453** del **16.06.2020**

Oggetto: Pagamento ferie, maturate e non godute, al dipendente a tempo indeterminato e pieno - Cat. C e posizione economica C4 fino al 25.02.2020. Impegno e liquidazione.

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di giugno nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DELL' AREA AA.GG.**

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Visto il secondo comma dell'art. 109 dello stesso D.Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;

Visto il Regolamento di contabilità;

Vista la delibera di C.C. n. 9 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di esercizio 2019/2021;

Vista la delibera di G.C. n. 77 del 26.06.2019 ad oggetto "Piano performance e degli obiettivi 2019-2021"

Visto il decreto 13.12.2019 del Ministero dell'Interno di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;

Visto il decreto n. 11/2019, col quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di responsabile dell'Area AA. GG.;

**Premesso che** il dipendente, istruttore amministrativo a tempo indeterminato - Cat. C, posizione economica C4 ha interrotto il rapporto di lavoro 25.02.2020;

Visto l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, dispone che gli stessi *"sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi"*;

Visto il parere n. 40033 dell'8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale riconoscendo che la normativa appena citata ai fini dell'inclusione nell'ambito oggettivo del divieto si riferisce a situazioni per le quali la prevedibilità dell'evento (collocamento a riposo) ovvero la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione) consentirebbe una ponderazione circa l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare la fruibilità del diritto compatibilmente con le esigenze personali e organizzative dell'amministrazione;

**Visto**, altresì, il parere n. 94806 dell'8 novembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, il quale evidenzia come la ratio del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D. L. n.95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti e non per quanto riguarda ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro (affermando che si ritiene assentibile l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 8, delle situazioni in cui il rapporto si conclude in modo anomalo e non prevedibile);

**Visto** che, a tal proposito, sia la Corte Costituzionale (cfr. da ultimo sentenza n. 95/2016), che la giurisprudenza, la prassi amministrativa e la magistratura contabile, escludono la monetizzazione delle ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause prevedibili (dimissioni volontarie mobilità, pensionamento, raggiungimento limiti di età) laddove consentano, comunque, di pianificare per tempo la fruizione delle ferie da parte del dipendente interessato, consentendo, di contro, una applicazione meno rigorosa del divieto nei casi in cui la fruizione del diritto alle ferie contrasta con le preminenti esigenze organizzative dell'Ente;

**Visto** che anche nei casi in cui alla Pubblica Amministrazione sia consentito procedere in deroga a quanto all'art. 5, comma 8, del D. L. n. 95/2012, l'operato della stessa deve, comunque, garantire la massima riduzione oltre che l'ottimale razionalizzazione della spesa pubblica;

**Ritenuto**, sulla base delle considerazioni sopra dette ed in virtù di quanto ai pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nonché in linea con la Corte Costituzionale, con la prassi amministrativa e con gli orientamenti della magistratura contabile, sussistere, nel caso di specie tutti i presupposti di fatto per il pagamento delle ferie maturate alla data del 31/10/2018 e non godute e/o godibili per indilazionabili esigenze organizzative e di servizio dell'Ente;

**Verificato** che il dipendente al 25.02.2020, ultimo giorno di servizio, ha maturato n. 56 giorni di ferie non godute con riferimento alle ferie residue anno 2018, all'anno 2019 e all'anno 2020;

**Rilevato** che il contratto di lavoro del personale degli Enti Locali, siglato il 6 luglio 1995, all'art.18, comma 16 pur puntualizzando che le ferie sono un diritto irrinunciabile, ha previsto che, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito per esigenze di servizio o per motivi di salute, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse;

**Rilevato**, altresì, che il CCNL del 21.05.2018 all'art. 28, comma 11, recependo quanto indicato all'art.18 del contratto del 06 luglio 1995, ha previsto che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative;

**Considerato** che durante l'assenza dal lavoro per ferie al lavoratore compete lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse fornito la propria prestazione, comprensivo di tutti gli elementi che abbiano carattere di obbligatorietà, continuità, determinatezza o determinabilità, in pratica la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per ventisei;

**Ritenuto**, pertanto, dover monetizzare le ferie non usufruite al dipendente;

**Visto** che a termine della circolare 10 gennaio 1996, n. 2, l'INPDAP ha precisato che per retribuzione contributiva ai sensi della legge 8 agosto 1995, n.335, ai fini imponibili, si deve intendere tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro escluse le voci tassativamente indicate;

**Ritenuto** che, pertanto, quanto liquidato per compenso sostitutivo delle ferie è da assoggettare a contribuzione previdenziale in quanto non rientranti nell'elencazione tassativa delle somme escluse, come puntualizzato dall'INPDAP con la richiamata circolare n. 2/96;

**Rilevato** che le ferie da monetizzare si riferiscono agli anni 2018, 2019 e 2020 per complessivi giorni 63, per cui la spesa complessiva è pari ad €4.784,69 di cui € 3.616,54 per monetizzazione ferie ed € 1.168,15 per oneri;

**Visto** il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151, comma 4, 153, comma 5, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

1. L'allegato "DATI DEL DIPENDENTE" è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato, di liquidare la somma di €3.616,54 a titolo di pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute, in favore del dipendente a decorrere dal 25.02.2020;
3. di imputare la somma di €4.784,69 complessiva come di seguito specificato:


N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO
1	3.616,54	Compenso	01011.01.1000001000
2	860,74	CPDEL	01011.02.1000003000
3	307,41	IRAP	01011.01.1000002000

4. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nell'elenco della sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;

A norma dell'art. 5 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente.

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile dell'Area AA. GG.  
Dott. Alfonso Del Vecchio



Visto di regolarità contabile favorevole, che attesta la copertura finanziaria della spesa indicata nella presente determinazione d'impegno, ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, e s.m.i. ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012.

E' stato assunto il seguente impegno:

- Impegno n. 844 del 17/6 /2020 di €3.616,54 - Cap. 01011.01.1000001000
- Impegno n. 845 del 17/6 /2020 di €860,74 - Cap. 01011.02.1000003000
- Impegno n. 846 del 17/6 /2020 di €307,41 - Cap. 01011.01.1000002000

Il Responsabile Area Economico-Finanziaria  
Dott. Gianfranco Bassi

